

REGOLAMENTO (CEE) N. 165/89 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1863/88⁽⁷⁾, contiene disposizioni specifiche intese ad evitare ogni possibilità che l'amido esterificato o eterificato benefici indebitamente di più di una restituzione alla produzione; che le prove a tal fine richieste risultano difficili da fornire e che è pertanto opportuno definire meglio le prove, nonché le misure di controllo e le sanzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue:

1. Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

« 4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, la cauzione di cui al paragrafo 1, secondo comma è svincolata solo se le competenti autorità hanno ottenuto la prova che il prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 è:

a) stato usato per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1, oppure

b) stato esportato verso paesi terzi.

Nel caso di cui alla lettera a), la prova può essere fornita dietro presentazione da parte del fabbricante all'autorità competente di una dichiarazione in cui si affermi che:

- qualora il prodotto in questione è destinato a trasformazioni successive, il fabbricante userà tale prodotto soltanto per produrre prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1, e
- il fabbricante venderà il prodotto in questione soltanto ad una parte che accetti gli stessi obblighi e otterrà una copia di tale impegno che conserverà e terrà a disposizione delle autorità competenti, e
- il fabbricante è al corrente delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

Nel caso di esportazioni della Comunità direttamente verso paesi terzi, la cauzione è svincolata se l'autorità competente ha ricevuto le prove che il prodotto di cui si tratta ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

Nel caso di scambi intracomunitari o di esportazioni verso paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro del prodotto di cui si tratta, le prove di cui al presente paragrafo sono costituite dalla presentazione di una copia dell'esemplare di controllo T5, rilasciata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione⁽⁸⁾. La casella 104 dell'esemplare di controllo T 5, in corrispondenza della voce 'altri' va compilata inserendo una delle seguenti diciture:

- Para transformación o expedición con arreglo a los apartados 4 y 5 del artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 2169/86 o para exportación desde el territorio aduanero de la Comunidad
- Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, og artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 2169/86 eller til eksport fra Fællesskabets toldområde
- Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 7 Absatz 4 bzw. Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2169/86 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt
- Να χρησιμοποιηθεί για τη μεταποίηση ή την παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 και το άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/86 ή να εξαχθεί από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας
- To be used for processing or delivery in accordance with Article 7 (4) and (5) of Regulation (EEC) No 2169/86, or for export from the customs territory of the Community

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 23.